

Omesso versamento delle ritenute e rilevanza penale

L'evento dannoso si perfeziona alla data di scadenza della dichiarazione.



La data di scadenza per l'invio del 770 rileva anche al fine di evitare di incorrere nella sanzione penale prevista dall'art. 10-*bis* della legge 74/2000 prevista nel caso di mancato versamento di ritenute in misura superiore a 50.000 euro nel periodo di imposta.

La Corte di Cassazione, sezione penale, con sentenza n. **25875** del 7 luglio 2010, ha stabilito un importante principio di diritto in materia di omesso versamento delle ritenute d'acconto operate sugli stipendi dei dipendenti.

La Corte di Cassazione ha affermato che in caso di omesso versamento delle ritenute d'acconto, l'evento dannoso penalmente perseguibile si perfeziona al momento della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta. Quindi non rileva, ai fini penali, l'omissione commessa durante il periodo di imposta, bensì il mancato versamento all'atto della dichiarazione annuale. Il mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa tributaria fa scattare solo le sanzioni fiscali.

La fattispecie sanzionatoria va riferita al periodo di imposta e pertanto omessi versamenti di ritenute certificate di volta in volta nel corso del medesimo, anche se complessivamente superiori a cinquantamila euro, non integrano il delitto di cui all'articolo 10-*bis* fino a condizione che non sia decorso inutilmente il termine di presentazione della dichiarazione annuale.